

T.A.R. – LAZIO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
LAZIO - SEZIONE PRIMA

Sentenza 13 dicembre 1997 n. 2105

(omissis)

DIRITTO

Viene impugnato il provvedimento delle U.S.L. RM/2 con il quale il ricorrente è stato diffidato a rimuovere le attrezzature relative ad uno studio odontoiatrico che il medesimo aveva predisposto in un appartamento in cui aveva già avviato un laboratorio di odontotecnica, sul rilievo di una vigenza di un divieto legale di coesistenza in uno stesso appartamento, dei due predetti esercizi.

Con riferimento alle eccezioni di inammissibilità ricorso che la resistente amministrazione proprio sotto il profilo della attuale carenza di interesse del ricorrente ed impugnare un atto che si concreterebbe in una semplice diffida, rivolta allo stesso, a svolgere attività professionali (di odontoiatria) non autorizzate, osserva il collegio che invece il provvedimento impugnato contiene una intimazione a rimuovere le attrezzature odontoiatriche già installate dall'attuale istante e pertanto deve riconoscersi al medesimo l'interesse ad impugnare la stessa intimazione la cui inottemperanza infatti provocherebbe un sicuro pregiudizio all'interessato derivante dalla instaurazione. da parte dell'amministrazione, di ulteriori procedure d'ufficio ed nel medesimo provvedimento vengono già preannunciate come comminatoria della stessa inottemperanza

Tanto ritenuto, passando al merito del ricorso, contesta il ricorrente la legittimità dell'effettivo motivo assunto dalla U.S.L. a presupposto del suo intervento evidenziando la inesistenza di una disposizione che sancisca il divieto della installazione in uno stesso appartamento delle due suindicate strutture (studio odontoiatrico e laboratorio di odontoiatria).

Si duole in particolare delle erroneità del richiamo effettuato nell'atto impugnato, alle circolari n. 10282 del 13 luglio 1994, asserendo che la stessa, peraltro consistente in una mera nota dell'Assessorato regionale alla sanità diretta al coordinamento U.S.L. del Comune di Roma, nella parte in cui ritiene irregolare la coesistenza di un ambulatorio odontoiatrico con un laboratorio odontotecnico di qualsiasi dimensione, non si fonda su una effettiva disposizione precettiva, di fonte statale o regionale, che abbia statuito sulla incompatibilità della contemporanea installazione in uno stesso appartamento dei due privati esercizi. Evidenzia all'uopo che nell'attuale ordinamento l'unica disposizione che contiene statuizioni sulle modalità delle installazioni degli studi professionali e sugli obblighi o divieti che incombono al titolare degli stessi anche per quanto concerne la loro ubicazione è contenuta nell'art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 314/1990 che tuttavia concerne la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, e che non può ritenersi in alcun modo, nella parte in cui si riferisce agli studi professionali dei sanitari convenzionati ubicati presso strutture adibite ad altre attività, applicabile all'infuori delle ipotesi del regolare funzionamento di tali studi.

Si premette che il ricorrente, il quale non è odontoiatra né medico specialista in odontoiatria, bensì semplice odontotecnico titolare di un laboratorio di odontotecnica, aveva, come lo stesso riferisce, inoltrato domanda di autorizzazione per l'apertura di un esercizio contenente le attrezzature per lo svolgimento di attività di odontoiatra e non già per l'apertura di uno studio professionale rientrante tra quelli la cui installazione è disciplinata dalle disposizioni contenute negli accordi che regolano i rapporti convenzionali.

Come noto, tali disposizioni sono vavevoli esclusivamente e direttamente per i sanitari che hanno personalmente stipulato la relativa convenzione. Solo infatti i titolari della stessa sono tenuti ad osservare gli obblighi e le modalità di esercizio contrattualmente previste per il corretto svolgimento del rapporto convenzionale comprese quelle relative alle caratteristiche degli studi professionali che siano ubicati presso strutture a ciò esclusivamente adibite ovvero siano installati presso strutture adibite ad altre attività (vedi per tale seconda ipotesi, il comma 4 dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 314/1990). Non essendo il ricorrente, come già riferito, sanitario odontoiatra, le strutture per l'esercizio di attività di odontoiatra di cui è stata intimata la rimozione, non soggiacevano dunque alle prescrizioni di cui al predetto art. 8 del D.P.R. n. 314/1990 nella parte in cui detto decreto, nel dettare le caratteristiche degli studi professionali ubicati presso strutture destinate ad altre attività, impone espressamente che gli stessi abbiano ingresso indipendente con eliminazione di qualsiasi comunicazione tra le due strutture.

Le strutture di odontoiatria dall'attuale istante installate nello stesso appartamento, presso cui già esercitava attività di odontotecnico si riferivano dunque ad un aggiuntivo esercizio di attività di odontoiatra che, in quanto tale, non trova effettivamente alcune previsioni di regolamentazione, per quanto concerne la esistenza di un precetto normativo di incompatibilità dell'esercizio di tale attività nella stessa struttura di ove è installato un laboratorio odontotecnico.

Si rende perciò meritevole di considerazione il rilievo del ricorrente che censura la motivazione del provvedimento impugnato siccome basato sul presupposto, invece normativamente inesistente, della violazione di un precetto impeditivi della coesistenza in uno stesso appartamento dei due diversi esercizi di attività di odontotecnico o di odontoiatra.

Ciò perché in sostanza l'atto impugnato, come più volte evidenziato, pone a base delle intimazioni della rimozione delle strutture per odontoiatra proprio tale divieto di coesistenza di esercizio, che, in tale ritengo di carattere di inderogabile precetto normativo neppure consentirebbe un assenso autorizzativo della instaurazione del medesimo esercizio.

A prescindere dal riferimento ad una disposizione normativa che sancisce il preteso divieto di coesistenza nello stesso appartamento, osserva il collegio che il provvedimento della Unità sanitaria locale in quanto testualmente motivato dalla rilevata "... presenza nello stesso appartamento di uno studio odontoiatrico..." neppure può trovare la sua giustificazione, come ritiene la resistente amministrazione, nella necessità di evitare comunque confusione di attività lavorativa (di odontotecnica e di odontoiatria) con possibili effetti commistivi dei due esercizi e di indistinguibilità delle stesse attività ai fini della vigilanza e dei controlli amministrativi (oltre che fiscali).

Anche a voler considerare necessaria la distinguibilità delle due attività, il cui rispettivo esercizio verte pur sempre nell'ambito di specifiche e distinte autorizzazioni, non può tuttavia ritenersi nella specie verificata una indebita confusione delle stesse attività sulla base di un criterio, meramente presuntivo, ricondotto semplicisticamente alla ubicazione dei due esercizi in uno stesso appartamento. Tale mera constatazione resta in ogni caso insufficiente a giustificare la intimazione alla rimozione delle relative strutture, senza cioè alcun accertamento o dimostrazione di una effettiva indebita commistione delle attività che si svolgono nello stesso appartamento e degli inconvenienti che dalle stesse derivano sull'esercizio dei controlli di polizia amministrativa.

Il ricorso va dunque, per le ragioni sopraesposte, accolto e di conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato, restando assorbite le ulteriori censure mosse dal ricorrente allo stesso provvedimento.